



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1177**

Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

18/12/2022 - 02:33

# Indice

1. DDL S. 1177 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali. ....	2
1.2. Testi. ....	4
1.2.1. Testo DDL 1177. ....	5
1.3. Trattazione in Commissione. ....	17
1.3.1. Sedute. ....	18
1.3.2. Resoconti sommari. ....	20
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali). ....	21
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019. ....	22
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019. ....	33
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019. ....	34
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019. ....	35
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019. ....	36
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019. ....	39
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019. ....	41
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019. ....	43
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019. ....	45
1.3.2.1.10. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019. ....	47
1.3.2.1.11. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019. ....	49
1.3.2.1.12. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020. ....	53
1.3.2.1.13. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020. ....	55
1.3.2.1.14. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020. ....	57

1.3.2.1.15. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020 . . . . .	59
1.3.2.1.16. 9 <sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 27/05/2021 . . . . .	61
1.3.2.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	64
1.3.2.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020 . . . . .	65

## **1. DDL S. 1177 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1177  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

**Titolo breve:** *Consumo del suolo*

---

Iter

**4 febbraio 2020:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1177**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzagli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Christian Solinas](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Donatella Tesei](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

[Elena Testor](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 14 maggio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 103 del 27 marzo 2019.

Classificazione TESEO

DIFESA DEL SUOLO , TUTELA DEL PAESAGGIO , ZONE AGRICOLE , RICOSTRUZIONI E

## RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

### Articoli

REGIONI (Artt.3, 5, 8), PIANI REGOLATORI (Art.3), INDICE DI EDIFICABILITA' (Artt.3, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 4), OSSERVATORI (Art.3), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE ( ISPRA ) (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 10), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.4), RISANAMENTO URBANO (Artt.5, 8), IMMOBILI (Art.5), ONERI DI URBANIZZAZIONE (Art.5), COMUNI (Art.6), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.6, 7), MUTUI E PRESTITI (Art.6), CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP ) (Art.6), FONDI DI BILANCIO (Artt.7, 8), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.7, 8), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Art.7), DEMOLIZIONE (Art.7), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.7, 11), CREDITO DI IMPOSTE (Art.7), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.7), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.10), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.10), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.10), IMPRESE AGRICOLE (Art.10), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.11), ZONE SISMICHE (Art.11)

### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9<sup>a</sup> Sen. [Giorgio Maria Bergesio \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13<sup>a</sup> Sen. [Paola Nugnes \(M5S\)](#) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .

### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [9<sup>a</sup> \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) e [13<sup>a</sup> \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente il 17 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 109 del 17 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1177

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1177

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI**, **ARRIGONI**, **BERGESIO**, **BRUZZONE**, **PAZZAGLINI**, **RIPAMONTI**, **VALLARDI**, **ROMEO**, **FAGGI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2019

Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

Onorevoli Senatori. - Ormai tutti abbiamo preso coscienza che il suolo è una risorsa esauribile e non rinnovabile e che la perdita irreversibile di risorse ecosistemiche e l'edificazione selvaggia influenzano negativamente l'equilibrio del territorio, creano dissesto, erosione, contaminazione, desertificazione e disastri ambientali acuiti dai cambiamenti climatici. Ma nonostante ciò, il nostro Paese ha un livello di consumo di suolo tra i più alti in Europa, collocandosi al quinto posto nella classifica europea.

Soprattutto intorno alle grandi città è evidente una urbanizzazione diffusa e dispersa, di scarsa qualità architettonica, che crea frammentazione del paesaggio e mancanza di identità culturale, difficoltà in termini di accessibilità ai servizi e dispendio dei consumi energetici. Al contrario, specialmente nelle aree metropolitane, si assiste ultimamente ad un crescente abbandono di interi capannoni e aree ex industriali, diventati magari non più funzionali all'evoluzione dei rapporti commerciali, che creano degrado urbanistico e sociale, occupazione spesso abusiva e problemi alla sicurezza urbana.

Occorre pertanto indirizzare la linea politica verso un nuovo modello di governo del territorio, orientato alla riqualificazione dell'esistente, al riutilizzo di siti dismessi e al recupero di aree degradate, piuttosto che allo sviluppo di nuovi siti edificati in aree verdi e suolo agricolo, in linea con quanto inserito nei nostri programmi di governo e in linea con le politiche dell'Unione europea e con gli obiettivi richiamati nel 2011 con la « Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse » che propone il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050.

Negli ultimi anni crescono sempre più le iniziative regionali dirette alla riduzione del consumo del suolo. Regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Liguria e provincia autonoma di Trento hanno già approvato leggi per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione dell'esistente, che attribuiscono specifici compiti ai diversi enti coinvolti, regione, province, comuni, e incentivano il recupero degli edifici esistenti e delle aree già edificate da bonificare e riqualificare.

Nella scorsa legislatura si è svolto l'esame di diversi disegni di legge sul consumo del suolo che, tuttavia, per le molte problematiche connesse alla nuova legge, non hanno potuto concludere l'iter parlamentare. Resta il fatto che a livello statale, in conformità al riparto delle competenze tra Stato e regioni in ambito di governo del territorio previsto dalla Costituzione, occorre prendere provvedimenti, leggi quadro, anche per uniformare le iniziative territoriali di sviluppo sostenibile a livello nazionale,



trattando il territorio agricolo come un patrimonio unico da preservare.

Riuso, rigenerazione, riqualificazione delle aree degradate, previo risanamento ambientale delle aree da bonificare, compensazione e perequazione urbanistica per eliminare la rigidità dei piani di governo del territorio e controllare l'espansione edilizia, sono i concetti che occorre perseguire nell'ambito della pianificazione edificatoria, anche tenendo conto della diminuzione del tasso di crescita demografica che si registra negli ultimi anni.

Ormai, è finita l'epoca dell'urbanistica dell'espansione; viviamo l'epoca dell'urbanistica della riqualificazione e del riuso del tessuto insediativo esistente, della qualità e della flessibilità urbanistica per accompagnare le mutevoli esigenze umane.

Tuttavia, le azioni da intraprendere con una legge quadro a livello statale per perseguire l'obiettivo della riduzione del consumo del suolo ed arrivare al traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero al 2050, non devono provocare un mero blocco dell'attività edilizia, un arresto delle trasformazioni territoriali e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie al Paese; occorrono azioni sistematiche ed equilibrate, politiche organiche che rendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente non solo ambientalmente ma anche economicamente sostenibili, che tengano conto di tutti gli interessi coinvolti nell'utilizzo della risorsa suolo.

Il « consumo del suolo » è infatti strettamente legato a:

- governo del territorio - legge urbanistica;
- strumenti di perequazione urbanistica e compensazione;
- testo unico in materia edilizia;
- impatto ambientale - mitigazioni e compensazioni ambientali;
- informazione e partecipazione dei cittadini nel procedimento edilizio;
- opere pubbliche e riforma del codice degli appalti;
- riparto delle competenze tra Stato e regioni (titolo V della Costituzione).

Per ottenere una effettiva limitazione della espansione incontrollata occorre abbinare la limitazione del consumo del suolo con la rigenerazione urbana e l'intensificazione volumetrica delle città. Ciò si ottiene attraverso procedimenti di perequazione urbanistica e di compensazione per trasferire volumi edilizi dalle aree di espansione al perimetro delle città consolidate; si tratta di azioni che le regioni e i comuni dovranno intraprendere con leggi urbanistiche regionali, strumenti di pianificazione e regolamenti comunali, secondo le proprie competenze, sulla base di una legge statale che permetta un incremento delle volumetrie della città consolidata e il cambio della destinazione d'uso dei comparti di intervento. Rigenerazione vuole significare: riqualificazione, restauro, ristrutturazione e recupero degli spazi vuoti e delle aree dismesse delle città.

Per raggiungere risultati concreti bisogna trasformare la limitazione del consumo del suolo da vincolo a modo di pianificare e questo si raggiunge effettivamente con la perequazione e con lo spostamento di volumi dalle aree agricole alle aree costruite.

Certo, esistono comuni con piani regolatori che presentano espansioni edilizie esagerate, spesso basati su speculazioni, contro una crescita demografica quasi inesistente. Non sembra che davvero esista una grande necessità di espansione edilizia. Tuttavia, la limitazione del consumo del suolo con una legge nazionale che intende sovrapporsi ai piani urbanistici comunali creerà senz'altro gravi problemi di contenzioso con i comuni, se non si preveda un tempo congruo per l'adeguamento, e creerà innumerevoli contenziosi con i privati cittadini che potrebbero vedere da un giorno all'altro svalutate le loro proprietà, magari comprata con sacrifici per le proprie famiglie. Infatti l'Unione europea propone il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il 2050; un tempo inferiore sembra impensabile.

Peraltro, anche l'Europa non ha dato fino ad ora il buon esempio per la limitazione del consumo del suolo. È dal 2006 che si parla di una direttiva contro il consumo del suolo; ma l'iniziativa è fallita definitivamente nel 2014 con la bocciatura della proposta dal Parlamento europeo.

Il disegno di legge in esame intende contrastare l'impatto del consumo del suolo, certamente negativo; ma il contrasto degli effetti negativi del consumo di suolo non deve rappresentare un fattore di

limitazione dello sviluppo. Il disegno di legge guarda oltre i semplici vincoli e considera operativamente gli strumenti che permettono un adeguato contenimento del consumo del suolo, senza limitare ma, addirittura, promuovendo i processi socialmente positivi e con un bilancio ecologico pari a zero o positivo.

La nostra proposta punta alla rigenerazione e al riuso delle aree e delle superfici post-industriali abbandonate e prevede incentivazioni finanziarie allo scopo, sia per i comuni che per i privati cittadini, recuperando aree che spessissimo rappresentano importanti passività ambientali fonti di contaminazione e accumulo di rifiuti, ricettacolo di degrado sociale e pericolo per il graduale degrado delle strutture edilizie presenti.

Riteniamo che questa sia l'unica strada per garantire la progressiva e costante riduzione del consumo del suolo agricolo, senza penalizzare la nostra economia e lo sviluppo ambientalmente sostenibile.

La nostra proposta tiene conto di chi ha già pianificato e attuato la riduzione del consumo di suolo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità e ambito della legge)*

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

2. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.

3. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

4. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nell'utilizzo responsabile del suolo ai sensi del comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nei nuovi strumenti di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo agricolo.

5. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

6. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la programmazione dell'uso del suolo, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro

produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per « suolo »: la risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri, che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, e comunque per un massimo di 3 metri sotto la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, cavità e spazi vuoti, nonché organismi viventi;
- b) per « consumo di suolo »: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie già urbanizzata e urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigente;
- c) per « superficie agricola »: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;
- d) per « superficie naturale e seminaturale »: le aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate, nonché quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi, per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti e per i lotti interclusi;
- e) per « impermeabilizzazione »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di carattere artificiale che ne eliminano la permeabilità;
- f) per « area urbanizzata e urbanizzabile »: la parte del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa a qualsiasi destinazione d'uso, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi, parchi urbani e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola;
- g) per « area urbana degradata »: area con presenza di un patrimonio edilizio caratterizzato da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associato alla carenza di attrezzature e servizi o alla carenza o al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; area caratterizzata da attrezzature ed infrastrutture dismesse; area caratterizzata da degrado socio-economico, connotata da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
- h) per « rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica contro il nuovo consumo di suolo che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e anche mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di

quelli esistenti, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato e delle aree dismesse, il miglioramento della sicurezza statica e l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché l'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, lo sviluppo di nuove economie, di nuova occupazione e della sicurezza sociale;

*i)* per « bilancio ecologico del suolo »: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola, naturale o seminaturale, ovvero la differenza tra gli svantaggi ambientali ed ecologici provocati dal consumo del suolo e i benefici ambientali conseguiti o programmati attraverso un intervento edilizio o urbanistico realizzato o previsto da uno strumento di governo del territorio. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. Il bilancio ecologico è pari a zero anche qualora, nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di una procedura di valutazione ambientale strategica viene dimostrato che i vantaggi ambientali, derivanti dalla realizzazione di un'opera o di un impianto, bilanciano o superano quelli derivanti dal consumo del suolo;

*l)* per « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o a migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

*m)* per « compensazione ecologica »: interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, come la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo, nonché tutti gli interventi finalizzati all'attenuazione dell'impatto socio-ambientale;

*n)* per « sostituzione edilizia »: interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma;

*o)* per « agricoltore custode dell'ambiente e del territorio »: il coltivatore diretto o l'impresa agricola singola o associata dedita, nell'ambito della propria azienda, alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione e di rigenerazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e alla difesa del territorio da avversità atmosferiche e incendi boschivi.

Art. 3.

*(Misure di programmazione e di controllo  
sul contenimento del consumo del suolo)*

1. L'obiettivo del contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 1, comma 2, è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

2. Sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi

strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggista, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono altresì i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale per i quali non trovano applicazione gli indici di riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge.

5. In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2, i nuovi strumenti comunali di governo del territorio rispettano gli indici di riduzione del consumo di suolo stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma e comunque prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate o edificabili secondo lo strumento urbanistico vigente, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti comunali di governo del territorio possono disporre nuove previsioni che comunque garantiscono un bilancio ecologico pari a zero.

6. Nel caso in cui il comune non rispetti gli indici di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi del comma 2 ovvero, in assenza dell'adozione di tali indici da parte della regione, non abbia ridotto, nei nuovi strumenti di governo del territorio, il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non è consentita l'approvazione e la realizzazione di nuovi interventi edilizi e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.

7. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati

annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le infrastrutture e gli interventi del settore dei trasporti e della logistica, gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché gli insediamenti produttivi e tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità per le quali sia stata condotta la preventiva verifica dell'eventuale esistenza di alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale. Non rientrano in tale computo gli accordi di programma promossi ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora la regione ne ravvisi, con delibera di giunta, valore di insediamento prioritario, nonché le iniziative anche private giustificate da motivato interesse pubblico o generale riconosciuto sulla base di apposita delibera della giunta regionale, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

9. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

10. Non concorrono al computo del consumo di suolo le piazzole, le installazioni o le strutture temporanee, realizzate nell'ambito dello stato di emergenza o di ricostruzione, connesse a calamità naturali, anche se realizzate su terreno non urbanizzato. Tali manufatti non concorrono al computo del consumo di suolo anche successivamente alla conclusione della ricostruzione qualora vengano destinati ad usi pubblici o di pubblica utilità.

Art. 4.

*(Limite al consumo di suolo)*

1. Sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7 dell'articolo 3 e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.

*(Rigenerazione urbana)*

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti;

b) possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area;

c) possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici;

d) possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse;

- e) riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori;
- f) obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico;
- g) possibilità di deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche;
- h) interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- i) riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.
2. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-*quinquies*, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. È sempre ammessa la monetizzazione degli *standard* urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 8; gli oneri di urbanizzazione dovuti dal proponente sono commisurati alle volumetrie o alle superfici eccedenti quelle originarie. Il costo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Nel caso l'intervento riguardi edilizia abitativa convenzionata si applica l'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non è soggetta alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. La proposta di intervento che interessa una pluralità di edifici è sottoposta al preventivo assenso della giunta comunale che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data della presentazione della stessa.
6. Per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo l'amministrazione comunale convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento dà atto della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera anche agli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo abilitativo ed eventuale variante allo strumento urbanistico comunale, previo preliminare provvedimento della giunta comunale. Ove l'intervento comporti variazione degli strumenti urbanistici il provvedimento della giunta deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali (SIN) di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere stipulati, anche su proposta di soggetti privati, gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento.

Art. 6.

*(Incentivi per la rigenerazione urbana)*

1. Per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per

gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

2. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

4. Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Art. 7.

*(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato



gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

*(Fondo nazionale  
per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e anche per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi ai sensi degli articoli 5 e 6.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa di Risparmio di Roma e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 9.

*(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 10.

*(Manutenzione dei terreni agricoli)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'« agricoltore custode dell'ambiente e del territorio », ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui al comma 2, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'« agricoltore custode dell'ambiente e del territorio ».

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primalità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Art. 11.

*(Interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici)*

1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari di cui al primo periodo possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri

soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2020, 36 milioni di euro per l'anno 2021, 54 milioni di euro per l'anno 2022, 72 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1177  
**XVIII Legislatura**

---

Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali

**Titolo breve:** *Consumo del suolo*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 6 \(ant.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 27 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 28 \(ant.\)](#)

25 giugno 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 29 \(ant.\)](#)

2 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 1 \(pom.\)](#)

24 settembre 2019

**Comitato Ristretto**

[N. 12 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 2 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

**Comitato Ristretto**

[N. 3 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2019

**Comitato Ristretto**

[N. 4 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

**Comitato Ristretto**

[N. 13 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 14 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 5 \(ant.\)](#)

11 febbraio 2020

**Comitato Ristretto**

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 6 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2020

**Comitato Ristretto**

[N. 7 \(pom.\)](#)

3 marzo 2020

**Comitato Ristretto**

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 15 \(ant.\)](#)

27 maggio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>^</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**



# 1.3.2.1.1. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019  
6<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 10,55.*

## SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) (M5S) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

## IN SEDE REFERENTE

**(63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

**(86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

**(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

**(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

**(572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da*

*restaurare*

**(609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

**(843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

**(866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

**(965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

**(984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

**(1044) BERUTTI ed altri.** - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

**(1131) FERRAZZI ed altri.** - *Misure per la rigenerazione urbana*

**(1177) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S), relatrice per la 13ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1044, recante disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate.

Il provvedimento fornisce una serie di criteri in materia di pianificazione territoriale, validi per tutto il territorio nazionale, funzionali ad incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente - sia pubblico che privato - e, in tal modo, a contenere il fenomeno del consumo di suolo. Esso si compone di nove articoli, di cui l'ultimo riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 1, recante finalità, principi e ambito di applicazione, al comma 1 afferma la necessità di coniugare lo sviluppo economico e sociale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nonché con la sicurezza dai rischi idrogeologici. Il comma 2 precisa che i principi fondamentali recati dal disegno di legge costituiscono determinazioni dei livelli essenziali di prestazioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 indica nella pianificazione territoriale lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali. Il comma 4 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e lo considera il modo migliore per arginare il consumo di suolo.

Si sofferma poi sull'articolo 2, contenente un elenco di definizioni di termini e locuzioni che ricorrono nel disegno di legge. Tra le dieci definizioni illustrate dal comma, in ragione delle finalità del provvedimento si segnalano quelle di "uso razionale del suolo", "consumo di suolo", "contenimento del consumo di suolo", "patrimonio edilizio e infrastrutturale", e "riuso".

Per "uso razionale di suolo" si intendono gli usi che consentono lo sviluppo di attività umane e, al tempo stesso, minimizzano la trasformazione di suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato.

Il concetto di "consumo di suolo" si riferisce a trasformazioni di superficie per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché a perdite di materia organica, di biodiversità e a contaminazioni. Le azioni volte al "contenimento del consumo di suolo" comprendono anche forme di bilanciamento tra nuovo consumo e restituzioni allo stato agricolo e naturale. Il "riuso" concerne le trasformazioni di immobili già esistenti e si richiama esplicitamente all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della lettera l), del comma 1, dell'articolo 2, rientrano tra gli "edifici preesistenti" pure quegli edifici che oggi non ci sono più ma la cui passata esistenza è documentabile per mezzo di atti o documenti catastali.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali. Il comma 2 enuncia sette principi fondamentali del governo del territorio: rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, elaborazione di piani per ogni livello di governo e gerarchie tra i livelli stessi, formazione dei piani territoriali libera, documentata, corretta e trasparente, diritto di cittadini e di associazioni ad intervenire nella pianificazione tramite proposte e osservazioni, verifiche tecniche e compartecipazione dei proponenti in sede di approvazione dei piani, applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), limitazione temporale dei vincoli ed equo indennizzo in caso di esproprio. Ai sensi del comma 3, il contenimento dell'uso del suolo deve essere perseguito mediante progettazione ottimale di infrastrutture e servizi, rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita, rinunce ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi non più attuali. Il comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di linee-guida fondamentali per la pianificazione territoriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il suddetto decreto sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ogni cinque anni le linee-guida saranno aggiornate.

La relatrice richiama quindi l'articolo 4, commi da 1 a 3, che ribadisce l'importanza del riuso urbanistico ed edilizio, imponendo che esso sia attuato nel rispetto di vincoli e prescrizioni a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e dispone che gli strumenti statali e regionali lo favoriscano. Il comma 4 contiene prescrizioni miranti a rendere il processo di recupero tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso. Tra le varie prescrizioni suddette, in particolare, si rileva che la ricostruzione di edifici preesistenti attuabile mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, potrà sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente ma con il recupero dell'originaria volumetria, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti, e che i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, anche derivanti da sostituzioni edilizie, siano trasferibili sul territorio e commercializzabili. Ricorda, al riguardo, la disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, attualmente all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 5 del disegno di legge in esame incentiva gli interventi di riuso per mezzo di misure urbanistiche ed edilizie. Allo scopo il comma 1, ferme restando le disposizioni del Codice civile riguardanti le distanze minime e i rapporti tra edifici, disapplica i limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve diverse disposizioni regionali. Inoltre, il medesimo comma 1 disapplica ulteriori limitazioni di volumi e di altezze, recate dal comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Il comma 2 interviene poi sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione, la cui corresponsione sarà dovuta solo se gli interventi di riuso determineranno maggiori carichi urbanistici e, in tal caso, si riferirà esclusivamente alla parte incrementale. La nuova regolazione dettata dal comma 2 varrà pure nei casi di mutamenti rilevanti della destinazione d'uso

(così come definiti dall'articolo 23-ter del citato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per effetto del comma 3, gli interventi di riuso sarebbero esclusi dalle valutazioni e dall'attribuzione di maggiore valore disciplinati dalla lettera *d-ter*) del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico in materia edilizia. Gli interventi di riuso godrebbero della riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al venti per cento, attualmente prevista dal comma 4-bis dell'articolo 17 del citato Testo unico. Qualora gli interventi di riuso soddisfacessero il 75 per cento o più di una previsione di carico urbanistico complessivo, la procedura di VAS non si applicherebbe per gli strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati (comma 4). Il comma 5 consente ai soggetti aventi titolo di richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che implicano l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale; il comune, a sua volta, acconsentirà ad eventuali richieste, tranne che in alcuni casi minutamente descritti dal comma stesso. Il comma 6 interviene sull'imposta di registro, catastale e ipotecaria dei trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana, estendendo ai piani di recupero ad iniziativa pubblica e privata le agevolazioni attualmente disposte dall'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

L'obiettivo del riuso edilizio, nell'articolo 6, viene perseguito attraverso la previsione di incentivi fiscali. Il comma 1 dell'articolo riconosce detrazioni fiscali a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che demoliscano o ricostruiscano propri fabbricati, favorendo in tal modo la riqualificazione del tessuto urbano nonché il contenimento del consumo di suolo. La detrazione interesserà l'imposta lorda sui redditi. Essa sarà del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, di smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione, e potrà salire fino al 60 per cento per la realizzazione di fabbricati destinati ad alloggio sociale, cioè unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il comma 2 include tra le spese detraibili anche quelle di prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. Inoltre, il comma 3 stabilisce che detrazioni fiscali dello stesso tipo di quelle indicate ai commi 1 e 2 operino pure in favore degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati. Per tali istituti, le detrazioni saranno del 60 per cento. Il comma 4, peraltro, pone talune condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali dei commi precedenti; si richiede infatti che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme antisismiche e siano dotati di efficienza energetica elevata, classificati come "edifici a energia quasi zero". Il comma 5 regola i tempi di ripartizione delle detrazioni, mentre il comma 6 chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo in commento sono cumulabili con incentivi fiscali previsti da altre norme, ad eccezione degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici che sono già previsti dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma introduce altri incentivi fiscali, stavolta finalizzati alla rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati. Coloro i quali restituiranno un terreno all'attività agricola, o lo rinaturalizzeranno, a qualsivoglia scopo, reimpiantandovi specie arboree autoctone, si vedranno riconoscere una detrazione d'imposta analoga a quella dell'articolo 6, comma 1, fissata nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree. Anche per gli incentivi fiscali dell'articolo 7, le spese per prestazioni professionali concernenti le opere saranno detraibili (comma 2). La peculiarità della disciplina delle detrazioni delineata dall'articolo 7 è che il diritto alle detrazioni stesse sarà subordinato ad una certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola. Tale certificazione sarà rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire il recupero delle aree urbane degradate, improntati ad alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, i decreti suddetti dovranno semplificare ed

incentivare con misure fiscali la rigenerazione di aree urbane degradate, migliorando le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali culturali e di sicurezza. Inoltre i futuri decreti potranno predisporre deroghe al patto di stabilità interno, in favore dei comuni che individuano aree degradate da sottoporre a rigenerazione urbana. Saranno altresì previste forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti conseguenti alla riduzione di entrate derivanti dai permessi edilizi per gli interventi di riuso. I decreti in questione saranno adottati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e trasporti.

Fa infine presente che la copertura finanziaria delle norme illustrate è indicata nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1044. L'onere è stimato nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, ricorda che la missione "Fondi da ripartire" - presente in tutti i Ministeri - raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno una collocazione specifica in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La relatrice Nugnes dà conto poi del disegno di legge n. 1131, composto da 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.

L'articolo 1, dopo aver definito i principi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", "degrado socio-economico" e "degrado ambientale".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali Bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei Piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare evidenzia che spetta ai comuni

individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di Piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'approvazione del Piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella all'articolo 53 del codice del turismo, introduce un coordinamento tra il rinvio ivi contenuto alla normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

Illustra poi l'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, che interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità ribadisce espressamente l'inclusione dell'approvazione di un programma di rigenerazione urbana sostenibile fra le ipotesi in presenza delle quali si intende disposta, ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana

fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.

L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1177, recante norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Il provvedimento si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito della legge, la quale, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.

Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme contenute nel disegno di legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, contenente una serie di definizioni, tra cui in particolare richiama quella di "suolo", "consumo di suolo", "superficie agricola", "superficie naturale e seminaturale", "area urbanizzata e urbanizzabile", "area urbana degradata", "rigenerazione urbana" e "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

L'articolo 3 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo, stabilendo che l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

Sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

Evidenzia che il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, tali soggetti hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce il limite al consumo di suolo, prevedendo che, sulla base dei dati del monitoraggio e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale. Il decreto è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, fermo restando



l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo.

Richiama indi l'articolo 5, riguardante la rigenerazione urbana, e che dispone che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi: recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici; possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse; riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori; obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico; possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche; interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale; riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 6 introduce incentivi per la rigenerazione urbana, stabilendo che, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 introduce alcuni incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la

rigenerazione urbana, al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

L'articolo 9 dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», ai sensi dell'articolo 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tali soggetti, su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui sopra, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primarietà nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Infine, illustra l'articolo 11, che introduce un incentivo fiscale per la realizzazione di interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

In particolare, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il beneficio è attribuito per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche - di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del TUIR - riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1131, poiché il primo firmatario, senatore Ferrazzi, ha chiesto di non congiungere il provvedimento con gli altri, propone di disporre per il momento la disgiunzione dello stesso, rinviando ad una successiva seduta la decisione definitiva delle Commissioni riunite sulla questione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177 è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#))** (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) chiede ai relatori di predisporre una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni riunite in una successiva seduta.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, si riserva di elaborare la suddetta proposta, previo confronto con il senatore Bergesio, relatore per la 9a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

# 1.3.2.1.2. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 27 (ant.) del 13/06/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**  
**GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019**

*Presidenza del Vice Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
[SERAFINI](#)

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, DELL'ISTITUZIONE  
NAZIONALE DI URBANISTICA E DI COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI IN  
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.3. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 28 (ant.) del 25/06/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 28**  
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MORONESE](#)

*Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE IN  
RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.4. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 29 (ant.) del 02/07/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**  
**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 29**  
**MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019**

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
[MORONESE](#)  
*indi del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL  
CONSUMO DEL SUOLO*

# 1.3.2.1.5. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019  
8<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

## SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

## IN SEDE REFERENTE

**(63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

**(86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

**(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate**
- (572) NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare**
- (609) MOLLAME. - Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo**
- (843) TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale**
- (866) NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico**
- (965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo**
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**
- (1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**
- (1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite testé conclusasi, in primo luogo si è ritenuto che la fase delle audizioni - che ha impegnato le Commissioni per 25 sedute - abbia consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo e che la stessa debba pertanto essere dichiarata conclusa. Resta ferma, peraltro, la possibilità che eventuale ulteriore documentazione prodotta da soggetti interessati possa essere trasmessa alle Commissioni riunite e da queste acquisita agli atti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, alla luce dell'elevato numero di disegni di legge in esame e dell'ampio consenso registratosi all'interno delle Commissioni riunite circa la necessità di pervenire alla definizione di un quadro normativo organico sulle problematiche concernenti in particolare la limitazione del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, ha ritenuto - su proposta della Presidenza, d'intesa con i relatori - di sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite la proposta di costituire un Comitato ristretto - ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento - del quale verrebbero chiamati a far parte i Presidenti delle Commissioni agricoltura e ambiente, i relatori, nonché un componente per ciascun gruppo di ciascuna Commissione.

Le Commissioni riunite convengono, all'unanimità, sulla proposta di istituire un comitato ristretto nei termini sopra indicati.

La [PRESIDENTE](#) comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto all'unanimità che il termine per l'indicazione dei rappresentanti dei gruppi nel comitato ristretto sia fissato a mercoledì 10 luglio, con l'intesa che, in mancanza di tali designazioni, saranno chiamati a farne parte i rispettivi capigruppo.



Al fine di assicurare un quadro temporale definito per il prosieguo dell'esame si è altresì stabilito - anche in questo caso all'unanimità - che il comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 26 settembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori provvederanno direttamente alla redazione di un testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite, ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 3 ottobre. Si è infine convenuto che allo svolgimento della discussione generale si procederà successivamente all'elaborazione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, in quanto si è giudicata tale soluzione preferibile al fine di circoscrivere in modo più proficuo l'oggetto della discussione medesima.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Da ultimo, su proposta della [PRESIDENTE](#), d'intesa con i relatori, le Commissioni riunite, accogliendo una richiesta in tale senso del senatore Ferrazzi, convengono di non procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1131 con l'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che il gruppo del Partito Democratico intende chiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1131 alla sola Commissione ambiente.

La presidente [MORONESE](#) prende atto di tale richiesta, l'accoglimento della quale è ovviamente riservato alla competenza del Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 ([n. 93](#))** (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto), anche a nome del relatore Bergesio, fa presente che i relatori sono praticamente pervenuti alla definizione di una proposta di risoluzione da sottoporre alle Commissioni riunite, per la quale sono necessari però ancora alcuni affinamenti. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame.

La presidente [MORONESE](#), non facendosi osservazioni in senso contrario, accoglie la proposta della senatrice Nugnes, auspicando che l'esame dell'affare in titolo possa concludersi nei tempi più brevi possibili.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

# 1.3.2.1.6. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/09/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 1  
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,20

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

**[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**  
**[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**  
(Esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.7. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019  
12<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 17.*

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES e Elena FATTORI.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

**(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**

**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**

**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio, rispetto a quelle originariamente previste, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 8 novembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 15 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

# 1.3.2.1.8. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 2  
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 17,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**  
**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.9. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 10/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 3  
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 17,35

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*



**[\(1044\)](#) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**

**[\(1177\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.10. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 4  
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,45

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**

**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

**(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.11. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019  
13<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(1398)** Paola NUGNES. - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

**(63)** QUAGLIARIELLO. - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*

**(86)** Loredana DE PETRIS ed altri. - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*

**(164)** Paola NUGNES ed altri. - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*

**(438)** Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*

**(572)** NASTRI e CALANDRINI. - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*

**(609)** MOLLAME. - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*

**(843)** TARICCO ed altri. - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*

**(866)** NASTRI. - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*

**(965) Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo**  
**(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**  
**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**  
**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che è stato assegnato alle Commissioni riunite un ulteriore disegno di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), relatrice per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1398 il quale detta principi, misure e strumenti sulla materia del consumo del suolo, secondo il disposto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione atti ad orientare l'intero comparto edilizio, indirizzandolo sull'unica opportunità di sviluppo possibile: il recupero, la rigenerazione urbana, incentivando l'efficientamento energetico, e il risanamento antisismico e il recupero del patrimonio edilizio vetusto. Ricorda che quasi il 55 per cento delle abitazioni italiane (16,5 milioni di unità) è stato costruito prima del 1970; la quota sale al 70 per cento nelle città di medie dimensioni e al 76 per cento nelle città metropolitane. Si tratta dunque di edifici responsabili di spreco energetico e spesso soggetti a forte rischio sismico, su cui va operata una seria opera di ristrutturazione, risanamento o sostituzione.

Le finalità, i principi e gli obiettivi della legge sono individuati nella necessità di contrastare in modo decisivo il consumo di suolo, essendo il suolo un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni e servizi ecosistemici vitali. La relatrice sottolinea come occorre salvaguardare gli spazi vitali per il benessere dei cittadini e delle loro comunità. A causa della crescita costante della popolazione mondiale, l'agricoltura e la produzione di cibo si pongono tra le questioni più rilevanti della contemporaneità. Ma l'occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che avviene in prevalenza nelle aree pianeggianti e periurbane, le più fertili e idonee a fini agricoli, che rappresentano una parte minima della superficie complessiva. Il territorio italiano presenta un diffuso dissesto idrogeologico che viene acuito dal consumo di suolo e dal conseguente abbandono delle attività di cura e manutenzione delle campagne. Arrestare il consumo di suolo significa, dunque, anche contrastarne il dissesto, l'impermeabilizzazione e gli effetti dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, prevenendo danni economici e perdite di vite umane. La salvaguardia del suolo, inoltre, è una misura essenziale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Spetta alle istituzioni pubbliche tutelare e salvaguardare i suoli da ulteriori consumi ma, allo stesso tempo, è anche responsabilità di ciascun cittadino contribuire all'effettiva realizzazione delle politiche a ciò indirizzate. In tale ottica, per evitare ulteriore consumo di suolo libero, costituiscono principio fondamentale del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti.

Il presente disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata» e «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale». Preso atto che le numerose leggi regionali hanno creato difformità anche interpretative sul territorio

nazionale e che troppo spesso, al di là degli intenti dichiarati, hanno determinato nuovo impulso al consumo del suolo e alla speculazione, appare oggi necessario dare un quadro legislativo finalizzato ad uniformare e a razionalizzare la gestione dell'uso del suolo sull'intero territorio nazionale.

I dati della rete di monitoraggio dell'ISPRA mostrano come, a livello nazionale, il suolo consumato sia passato dal 2,7 per cento degli anni '50 al 7,6 per cento stimato per il 2016, con un incremento di 4,3 punti percentuali (1,2 per cento tra il 2013 e il 2015) e una crescita del 159 per cento.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio. Poiché il Paese è montuoso per circa il 35 per cento della superficie totale, la cementificazione ha eroso le aree di pianura, le più fertili, che rappresentano circa il 23 per cento dell'intera superficie del nostro Paese (quasi un quarto) e un'ampia parte di quel restante 42 per cento di superficie composto di colline di altezza inferiore a 800 metri.

Il contrasto del consumo di suolo nel territorio appare, quindi, misura urgente e non più derogabile, essenziale a sostenere il nostro benessere economico e sociale; dev'essere considerato una priorità e diventare una delle massime urgenze dell'agenda parlamentare per i numerosi benefici indotti che ne derivano, di carattere sociale, ecologico ed economico.

Il testo presentato si suddivide in quattro capi, i quali presentano le diverse azioni da porre in essere per la salvaguardia del suolo: Capo I: Principi, finalità generali e definizioni; Capo II: Misure per la protezione e gestione sostenibile del suolo; Capo III: Individuazione delle aree degradate e misure per la rigenerazione urbana; Capo IV: Strumenti di intervento per il piano di rigenerazione urbana e disposizioni transitorie e finali.

Nel primo Capo, le principali novità introdotte hanno ad oggetto le definizioni di «suolo», «programma di rigenerazione urbana sostenibile» e il «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici».

La capacità insediativa viene soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, ossia il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e la riurbanizzazione delle aree dismesse. Viene introdotto il principio secondo cui, qualora la quota prevista dal comune non possa essere soddisfatta tramite il riuso e la rigenerazione urbana, è fatto sempre obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.

Il secondo Capo ha come oggetto la salvaguardia del suolo attraverso la creazione di un ente pubblico che possa monitorarlo e classificarlo secondo le caratteristiche dei diversi tipi di suoli. Viene, quindi, istituito il CENPSU (Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli) presso l'ISPRA, nonché una banca dati pedologica, con il fine di garantire una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, le università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il terzo Capo è incentrato sul «programma di rigenerazione urbana sostenibile»: programma, previsto a livello di pianificazione comunale generale e attuato nel piano di recupero sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e delle aree dismesse da riutilizzare, che persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione. Il programma prevede un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo tramite la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, di bonifica, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei volumi esistenti, di deimpermeabilizzazione, di contenimento dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica, attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari, l'abbattimento del troppo costruito liberando spazi urbani, il contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, con politiche che contrastino la trasmigrazione delle popolazioni residenti e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi.

Il programma prevede anche interventi volti a favorire l'insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi, reti ecologiche, a facilitare l'insediamento di attività di agricoltura urbana, mediante orti urbani, didattici, sociali, condivisi, giardini e boschi urbani, nonché alla tutela delle aree naturali e semi naturali ancora presenti in ambito urbano.

Ultimo, ma assolutamente fondamentale, la previsione di strumenti che spingano i cittadini al recupero degli immobili esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che garantiscano il rispetto del suolo e dell'ambiente.

Il quarto capo riguarda gli strumenti di intervento per il programma di rigenerazione urbana e le disposizioni transitorie.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1398 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

# 1.3.2.1.12. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020  
14<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*



**(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**

**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**

**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

**(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

La presidente [MORONESE](#) comunica le determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodulazione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella seduta dello scorso 3 luglio 2019, rispetto a quelle indicate nella seduta dello scorso 1° ottobre, stabilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 7 aprile 2020 e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 14 aprile 2020.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

# 1.3.2.1.13. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (ant.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 5  
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,10

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo*

**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**

**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

**(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.14. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 6  
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,30

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *A agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*
- (984) Anna ROSSOMANDO ed altri.** - *Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto*

*al consumo di suolo*

**(1044) BERUTTI ed altri.** - *Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate*

**(1177) BRIZIARELLI ed altri.** - *Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali*

**(1398) Paola NUGNES.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.15. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (pom.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 7  
MARTEDÌ 3 MARZO 2020

Relatori: [BERGESIO \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [Paola NUGNES \(Misto\)](#)

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 18,55

- (63) QUAGLIARIELLO.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale*
- (86) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate*
- (164) Paola NUGNES ed altri.** - *Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio*
- (438) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate*
- (572) NASTRI e CALANDRINI.** - *Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da restaurare*
- (609) MOLLAME.** - *Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo*
- (843) TARICCO ed altri.** - *Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale*
- (866) NASTRI.** - *Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico*
- (965) Virginia LA MURA.** - *Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

**(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo**

**(1044) BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate**

**(1177) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali**

**(1398) Paola NUGNES. - Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

# 1.3.2.1.16. 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (ant.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE  
9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)  
13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)  
GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021  
15<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(1254) Paola TAVERNA ed altri. - Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale**  
(Esame e rinvio)

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore per la 13a Commissione, anche a nome del senatore Trentacoste, relatore per la 9a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, che reca una delega al Governo ad adottare misure in materia di protezione degli insetti a livello nazionale. Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.

La protezione viene intesa come contrasto al processo di perdita della biodiversità, in particolare quella relativa agli insetti, in quanto questi ultimi svolgono funzioni cruciali per il mantenimento degli attuali equilibri ecosistemici, come, ad esempio, l'impollinazione e la decomposizione della materia organica, garantendo a tutti gli esseri viventi, tra cui l'uomo, una essenziale varietà di servizi ecosistemici dai quali dipende la vita sul pianeta.

La proposta a livello nazionale si colloca nel contesto della Strategia per la biodiversità fino al 2020 dell'Unione europea e ad altre iniziative delle istituzioni comunitarie in proposito, in materia di tutela della diversità biologica e, in particolare, di contrasto all'attuale tendenza di declino degli insetti.

L'articolo 1 indica gli strumenti normativi necessari per conseguire le finalità del disegno di legge e delinea un percorso procedurale. Il Governo è delegato ad adottare in materia di protezione degli insetti a livello nazionale uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). I suddetti decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero della Transizione ecologica -, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Al riguardo, il relatore evidenzia la necessità di considerare l'istituzione del Ministero del turismo, prevista dal decreto-legge n. 22 del 2021 (legge n. 55 del 2021), il cui articolo 6 ha novellato il decreto legislativo n. 300 del 1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo).

Successivamente, gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo il comma 3 che i decreti legislativi possano comunque essere adottati dal Governo anche senza conformarsi ai pareri parlamentari, mentre il comma 4 dell'articolo 1 reca la possibilità che il Governo adotti uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2.

Il comma 5 dell'articolo 1 concerne gli eventuali oneri finanziari.

Richiamandosi alla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, si rimette ai futuri schemi di decreto legislativo, corredati di apposita relazione tecnica, il compito di dare conto della neutralità finanziaria delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel caso in cui nuovi o maggiori oneri vi fossero e non trovassero compensazione all'interno dei decreti legislativi stessi, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che avranno stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 dell'articolo proposto si occupa dei principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge segnala in particolare i seguenti: la creazione di una rete di aree protette come *habitat* e di corridoi di collegamento per gli insetti all'interno di tutto il territorio nazionale; la promozione degli habitat degli insetti e della diversità strutturale all'interno del paesaggio agricolo; la promozione dell'agricoltura biologica, a garanzia di una maggiore diversità biologica; la riduzione dell'uso di pesticidi e di sostanze inquinanti, nonché dell'inquinamento luminoso; l'incentivazione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad accrescere il livello delle conoscenze relative agli insetti; la promozione di iniziative internazionali volte alla creazione di forme di collaborazione nell'ambito della lotta al fenomeno del declino degli insetti.

L'articolo 3 impegna il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero della transizione ecologica - di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a predisporre relazioni annuali circa la protezione degli insetti a livello nazionale, da trasmettere al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno.

L'articolo 4 dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (M5S), nel condividere la relazione svolta dal collega Buccarella, segnala alcuni aspetti particolarmente rilevanti presenti nel disegno di legge. Tra questi sottolinea la previsione di incentivi in favore degli agricoltori che pongano particolare attenzione alla biodiversità e all'agricoltura biologica nonché la necessità di riservare appositi spazi ambientali, nell'ambito di culture estensive e monoculture, a prati fioriti e siepi; ulteriori aspetti da segnalare riguardano la riduzione dell'inquinamento luminoso nonché il contenimento dell'uso dei pesticidi, argomento tra l'altro recentemente affrontato dalla Commissione agricoltura nel disegno di legge in materia di agricoltura biologica. Conclude auspicando la massima condivisione dei componenti delle Commissioni sul testo.

La presidente [MORONESE](#) ritiene utile svolgere un ciclo di audizioni sulle tematiche oggetto

del provvedimento. Propone pertanto di fissare alle ore 13 dell'8 giugno 2021 il termine per la presentazione di eventuali richieste di audizione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA RIPRESA DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI CONSUMO DEL SUOLO*

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) sollecita i Presidenti delle Commissioni a riprendere i lavori sui disegni di legge in materia di consumo del suolo già incardinati presso le Commissioni 9a e 13a, data la rilevanza e l'attualità della tematica trattata.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), presidente della 9a Commissione, ritiene che non vi siano impedimenti per la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge, compatibilmente con gli altri impegni delle Commissioni.

La presidente [MORONESE](#) sottolinea che ogni decisione in merito alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge possa essere più opportunamente oggetto di un apposito Ufficio di Presidenza congiunto delle due Commissioni, da convocare per l'organizzazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **1.3.2.2. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020**  
**118ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [MORONESE](#) comunicale determinazioni testé assunte dall'Ufficio di Presidenza circa l'organizzazione dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto in primo luogo sugli impegni relativi alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite 9ª e 13ª in merito all'esame dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, nonché sull'avvio e, ove possibile, sulla prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite 3ª e 13ª in ordine al disegno di legge n. 1491, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione ambiente, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di avviare, già dalla prossima settimana ove possibile, l'esame del disegno di legge n. 1571, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), già approvato dalla Camera dei deputati, nonché di procedere nell'esame degli atti del Governo attualmente assegnati alla Commissione.

Previe le opportune intese con la Commissione bilancio si verificherà altresì la possibilità di procedere all'esame dell'atto comunitario COM (2020) 22, assegnato alle Commissioni 5ª e 13ª riunite e relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Infine, la Commissione procederà, compatibilmente con le priorità sopra indicate, nell'esame dell'affare assegnato n. 125 sulle bioplastiche, con particolare riferimento allo svolgimento delle

audizioni programmate.

Infine l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che si procederà immediatamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge "milleproroghe", ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato, nonché all'esame del disegno di legge relativo alle isole minori (Atto Senato nn. 149, 497, 757, 776 e 789), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati, non appena quest'ultimo venisse ritrasmesso al Senato.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

